

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. 67

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **PAISSAN**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del militare Emanuele Scieri

Presentata il 18 ottobre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale militare, Vindicio Bonagura, ha denunciato con parole chiare e pesanti la violenza nelle caserme e ha invitato le istituzioni a qualsiasi livello a contrastare con ogni sforzo questo aberrante fenomeno. Bonagura non allude a burle fra ragazzi o a gavettoni in camerata, ma al fatto che durante il servizio di leva si possono subire torture psicologiche ed abusi sessuali, si può perfino morire. La magistratura militare, soltanto nel 1999, si è occupata di ben 861 casi, dai quali è emerso ancora una volta che la disperazione viene vissuta in silenzio e che l'omertà protegge i colpevoli.

Molte volte le vittime non hanno nemmeno la possibilità di denunciare l'ag-

gressione. Oggi questo è un diritto negato poichè non è nemmeno previsto nel codice penale militare un reato specifico per l'atto di nonnismo.

L'episodio, nel 1999, che ha colpito in maniera particolare l'opinione pubblica è la morte del militare Emanuele Scieri, il parà di ventisei anni trovato morto, dopo tre giorni, ai piedi di una torre metallica nella caserma « Gamerra » di Pisa, il 16 agosto scorso. Qui non si tratta di un atto di nonnismo, perchè questi fatti hanno dei limiti che qui sono stati superati. Si tratta di omicidio, al limite preterintenzionale, e dopo un anno dalla morte, non siamo riusciti ad ottenere una « verità certa » sull'episodio delittuoso.

La richiesta di archiviazione, avanzata il 13 ottobre dalla procura della Repub-

blica di Pisa, per alcuni militari indagati nell'ambito di una delle inchieste collaterali, è in qualche modo sconcertante. Si richiede l'archiviazione per le persone che avevano omesso qualsiasi controllo sulla scomparsa per ben 72 ore di Scieri, il tutto all'interno di una caserma militare italiana, senza che nessuno sia stato incaricato di cercarlo. Eppure la natura delle ferite era tale che se fosse stato

tempestivamente soccorso si sarebbe potuto salvare.

Questo fatto induce a presentare una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, di durata limitata, che accerti i fatti relativi all'evento delittuoso, nonché le eventuali responsabilità di quanti erano preposti al controllo interno della caserma « Gamerra » di Pisa.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma « Gammerra » di Pisa, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dell'incidente;

b) accertare le cause e i motivi della morte;

c) appurare tutte le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti al controllo interno della caserma;

d) avviare una indagine approfondita sulla gestione della caserma;

e) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta;

f) riferire alla Camera dei deputati al termine dei suoi lavori.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamen-

tari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e

grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal suo insediamento.